

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler
Stefan Engele
Martina Malfertheiner
Stefano Seppi
Andrea Tinti
Carla Kaufmann

Stefan Sandrini

Oskar Malfertheiner
Massimo Moser
Michael Schieder

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte
Thomas Sandrini
Julia Maria Graf

Iwan Gasser

Mariatheresia Obkircher

Circolare

numero:	90i
del:	2025-11-03
autore:	Andrea Tinti

A tutti i soggetti interessati

Conto termico 3.0 - dal 25.12.2025

Sintesi:

Il Conto Termico 3.0 è un incentivo a fondo perduto gestito dal GSE per promuovere l'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Possono beneficiarne Pubbliche Amministrazioni, Enti del Terzo Settore e privati che realizzano interventi su edifici esistenti. Sono agevolati lavori come isolamento, impianti fotovoltaici, pompe di calore, illuminazione efficiente e *building automation*. Il contributo copre dal 40% al 65% delle spese, fino al 100% per edifici pubblici in piccoli comuni. Entrerà in vigore il 25 dicembre 2025, con norme attuative previste entro novembre 2025.

1 Introduzione

Il beneficio¹ noto come Conto Termico 3.0, consiste in un incentivo a fondo perduto gestito dal GSE², che promuove interventi (di piccole dimensioni) per **l'efficientamento energetico di edifici** e la **produzione di energia termica da fonti rinnovabili**. In concreto, il risparmio consiste nel rimborso di una percentuale delle spese sostenute per i lavori, variabile da un minimo del 40% fino a un massimo del 65%, con percentuali che possono raggiungere il 100% per gli edifici pubblici nei piccoli comuni³.

2 Interventi agevolati e soggetti beneficiari

2.1 Interventi dimensioni di incremento dell'efficienza energetica degli edifici

2.1.1 Soggetti beneficiari

Per la presente macro-categoria sono beneficiari⁴:

- Amministrazioni pubbliche⁵

1 Reintrodotto dal DM 7 agosto 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26.9.2024 n. 224

2 Gestore dei servizi energetici S.p.a., soggetto responsabile della gestione degli incentivi e delle attività in oggetto

3 con meno di 15.000 abitanti

4 Art. 4 del DM 7 agosto 2025

5 le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane,), i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale, compresi gli ex Istituti autonomi case popolari comunque denominati e trasformati dalle regioni, nonché, ai sensi della legge 11 novembre 2014, n.164, le cooperative di abitanti iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei

- Enti del Terzo Settore⁶ che non svolgono attività di carattere economico;
- soggetti privati⁷ per interventi eseguiti su edifici appartenenti all'ambito terziario (edifici / unità immobiliari categoria catastale A/10, gruppo B, gruppo C esclusi C/6 e C/7, gruppo D escluso D/9, gruppo E esclusi E/2, E/4 e E/6).

2.1.2 Interventi e spese agevolabili

2.1.2.1 Isolamento dell'involucro⁸

Rientrano tra le spese agevolabili:

- a) la fornitura e la messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- b) la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto a), per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- c) la demolizione e la ricostruzione dell'elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
- d) l'installazione di sistemi di ventilazione meccanica qualora gli stessi risultino l'unica soluzione tecnica o la più conveniente, a seguito della verifica di formazioni di muffe e condensazioni interstiziali, secondo la UNI EN ISO 13788⁹,

2.1.2.2 Isolamento chiusure (porte, finestre, ecc.)

Rientrano tra le spese agevolabili:

- la fornitura e la messa in opera di nuove chiusure apribili o assimilabili;
- il miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
- lo smontaggio e la dismissione delle chiusure preesistenti;

2.1.2.3 Riduzione irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo

Rientrano tra le spese agevolabili:

- la fornitura e la messa in opera di tende tecniche, schermature solari esterne regolabili mobili, sistemi di filtrazione solare esterni o assimilabili;
- la fornitura e la messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo;
- l'eventuale smontaggio e la dismissione delle tende tecniche e schermature solari preesistenti.

2.1.2.4 Trasformazione edifici a energia quasi zero

Rientrano tra le spese agevolabili:

- la fornitura e la messa in opera di materiali e tecnologie finalizzati al conseguimento della qualifica di «edifici a energia quasi zero»;
- la demolizione, il recupero o lo smaltimento e ricostruzione degli elementi costruttivi dell'involucro e degli impianti per i servizi di riscaldamento, raffrescamento, produzio-

loro consorzi costituito presso il Ministero dello sviluppo economico in base all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Ai fini del presente decreto sono, inoltre, ricompresi gli enti contenuti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; le società in house come definite dall'art. 2, comma 1, lettera o), del Dlgs. 19 agosto 2016, n. 175, laddove realizzino gli interventi di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto, sugli immobili dell'amministrazione o delle amministrazioni controllanti; i concessionari che gestiscano servizi pubblici utilizzando immobili di enti territoriali o locali; le società cooperative sociali costituite ai sensi dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni e iscritte nei rispettivi albi regionali di cui all'art. 9, comma 1, della medesima disposizione;

⁶ di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 117/2017

⁷ Sono considerati privati tutti i soggetti diversi dalle Amministrazioni pubbliche

⁸ Art. 5 e 6 del DM 7 agosto 2025 prevedono una descrizione dettagliata delle spese agevolabili

⁹ Così come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015

ne di acqua calda e illuminazione (ove considerata per il calcolo della prestazione energetica), ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;

- la demolizione e la ricostruzione delle strutture dell'edificio, incluso gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione di pratiche di demolizione selettiva in linea con la strategia per la circolarità materica nel settore dell'edilizia e delle costruzioni;
- gli eventuali interventi per l'adeguamento sismico delle strutture dell'edificio, rafforzate o ricostruite, che contribuiscono anche all'isolamento termico.

2.1.2.5 Sistemi efficienti di illuminazione di edifici e pertinenze

Rientrano tra le spese agevolabili:

- la fornitura e la messa in opera di sistemi efficienti di illuminazione conformi ai requisiti minimi definiti nell'allegato I del decreto¹⁰;
- adeguamenti dell'impianto elettrico, ivi compresa la messa a norma;
- l'eventuale smontaggio e la dismissione dei sistemi per l'illuminazione preesistenti.

2.1.2.6 Installazione tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici degli edifici (building automation)

Rientrano tra le spese agevolabili:

- la fornitura e la messa in opera di sistemi di building automation finalizzati al controllo dei servizi considerati nel calcolo delle prestazioni energetiche dell'edificio e conformi ai requisiti minimi definiti nell'allegato I del decreto¹¹;
- gli adeguamenti dell'impianto elettrico e di climatizzazione invernale ed estiva;

2.1.2.7 Elementi infrastrutturali per la ricarica di mobilità elettrica

Rientrano tra le spese agevolabili:

- la fornitura e la messa in opera dei **punti di ricarica**;
- la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di opere edili per l'installazione dei punti di ricarica e la realizzazione delle infrastrutture di canalizzazione, vale a dire **condotti per cavi elettrici**, nel caso in cui l'intervento non ricada tra gli obblighi prevista dalla direttiva UE 2018/844;
- il contributo in quota potenza di cui al Testo integrato delle connessioni attive- TICA per la richiesta di potenza addizionale in prelievo.

2.1.2.8 Impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo

Rientrano tra le spese agevolabili la fornitura e la posa in opera dell'impianto fotovoltaico e dell'eventuale sistema di accumulo e relativi costi di allacciamento alla rete.

2.2 Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili

2.2.1 Soggetti beneficiari

Per la presente macro-categoria sono beneficiari¹²:

- Amministrazioni pubbliche
- Enti del Terzo Settore¹³ che non svolgono attività di carattere economico;
- soggetti privati¹⁴ per interventi eseguiti su edifici appartenenti
 - all'ambito terziario (edifici / unità immobiliari categoria catastale A/10, gruppo B, gruppo C esclusi C/6 e C/7, gruppo D escluso D/9, gruppo E esclusi E/2, E/4 e E/

¹⁰ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/09/26/25A05263/sg>

¹¹ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/09/26/25A05263/sg>

¹² Art. 4 del DM 7 agosto 2025

¹³ di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 117/2017

¹⁴ Sono considerati privati tutti i soggetti diversi dalle Amministrazioni pubbliche

- 6).
- all'ambito residenziale (edifici / unità immobiliari categoria catastale appartenenti al gruppo A, ad esclusione della classe A/8, A/9 e A/10).

2.2.2 Interventi e spese agevolabili

Trattasi di sostituzione di impianti per la climatizzazione invernale esistenti e connessione a reti di teleriscaldamento efficienti installazione di impianti solari termici per produzione di energia termica, anche se destinata, con la tecnologia solar cooling, alla climatizzazione estiva. Sono agevolate le spese per i seguenti interventi (sintesi)¹⁵:

- Pompe di calore (elettriche o a gas) per riscaldamento e acqua calda, con contabilizzazione del calore se >200 kW.
- Sistemi ibridi (factory made o bivalenti) con contabilizzazione del calore se >200 kW.
- Impianti a biomassa (anche ibridi) per riscaldamento di edifici, serre o processi produttivi, con contabilizzazione se >200 kW.
- Solare termico per acqua calda, riscaldamento, solar cooling o reti di teleriscaldamento. Contabilizzazione se campo solare >100 m².
- Scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di quelli elettrici o a gas
- Allaccio a teleriscaldamento efficiente in sostituzione dell'impianto esistente.
- Microgenerazione alimentata da fonti rinnovabili in sostituzione (totale o parziale) di impianti esistenti.

2.3 Accesso indiretto alle agevolazioni

Amministrazioni pubbliche possono accedere alle agevolazioni anche tramite altri soggetti, che agiscono come soggetto responsabile (cioè colui che sostiene le spese e riceve l'incentivo), tra cui¹⁶: una ESCO (Energy Service Company), tramite contratto di prestazione energetica;

- un altro soggetto pubblico gestore degli immobili (es. Agenzia del Demanio, Provveditorati)¹⁷;
- un soggetto privato nell'ambito di un partenariato pubblico-privato (escluso quello sociale), per le sole spese a carico della PA;
- comunità energetiche o configurazioni di autoconsumo di cui la PA è membro.

Anche i soggetti privati possono rivolgersi a una ESCO, con contratto di servizio energia, secondo le regole definite dal GSE.

3 Requisiti per accedere agli incentivi

I beneficiari devono avere la **disponibilità dell'immobile** (proprietà o altro diritto reale/persone)¹⁸.

Gli interventi sono ammessi solo su edifici/unità con **impianto di climatizzazione invernale esistente al 25.12.2025**¹⁹.

In caso di sostituzione di impianti di **climatizzazione invernale esistenti** di più edifici / unità immobiliari, con impianti centralizzati gli incentivi sono riconosciuti alle seguenti condizioni:

- la potenza del nuovo generatore è calcolata sui fabbisogni reali, da tecnico abilitato, se-

¹⁵ Art. 8 e 9 DM 7 agosto 2025

¹⁶ Art. 13 DM 7 agosto 2025

¹⁷ La domanda dell'incentivo al GSE può essere presentata dalla ESCO, in qualità di soggetto responsabile, solo se in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352.

¹⁸ Art. 10 DM 7 agosto 2025

¹⁹ In caso di più edifici / unità immobiliari, gli stessi devono essere dotati di impianti di climatizzazione invernale e ciascun generatore preesistente deve essere compatibile con le condizioni previste agli Allegati I e II al Decreto Ministeriale

condo normativa UNI.

- tutti gli immobili sono nella disponibilità di un solo soggetto ammesso e responsabile.
- ogni edificio ha un impianto preesistente compatibile con l'allegato I del decreto²⁰;

Il nuovo impianto può anche produrre **acqua calda sanitaria** centralizzata.

Sono agevolati solo interventi con **componenti nuovi o ricondizionati**, dimensionati secondo normativa e fabbisogni reali.

I **requisiti vanno mantenuti** per tutta la durata dell'incentivo e per **5 anni dopo** l'ultima rata, altrimenti si perdono gli incentivi.

Nessun altro intervento simile (inclusi potenziamenti) è ammesso per **1 anno** nello stesso immobile dopo l'ultimo incentivo GSE.

4 Ammontare del contributo

L'incentivo "Conto Termico 3.0" non può eccedere il **65% delle spese sostenute**, da pubbliche amministrazioni e privati, per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici da essi posseduti o detenuti.

Sono previsti dei limiti massimi²¹ del Decreto

- **per unità di potenza e unità di superficie** (oltre i quali anche le spese potenzialmente ammissibili non possono essere considerate ai fini del calcolo dell'incentivo spettante)
- dell'incentivo spettante

distinguendo tra:

- interventi di efficienza energetica²²
- interventi di produzione di energia termica²³.

Le spese ammissibili sono:

- per la realizzazione degli interventi e
- per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi,
- per la redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica²⁴.

4.1 Limite del 100% delle spese ammissibili

Agli interventi realizzati su

- edifici di **Comuni con meno di 15.000 abitanti** e da essi utilizzati,
- **edifici pubblici** adibiti a **uso scolastico** e
- edifici di strutture ospedaliere e di altre **strutture sanitarie** pubbliche, comprese quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero, del Servizio sanitario nazionale,

appartenenti a qualunque categoria catastale, l'incentivo spettante è determinato nella misura del **100%** delle spese ammissibili, fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie stabiliti dal Decreto e ferma restando l'applicazione dei livelli massimi dell'incentivo spettante²⁵.

²⁰ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/09/26/25A05263/sg>

²¹ di cui all'allegato 2 del Decreto: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/09/26/25A05263/sg>

²² l'incentivo massimo spettante è calcolato applicando una determinata percentuale di incentivo sul costo massimo ammesso al metro quadro di superficie dell'edificio (il quale non può comunque eccedere una soglia massima "complessiva" che prescinde da questa soglia massima "unitaria");

²³ l'incentivo massimo spettante è calcolato applicando specifiche formule che valorizzano l'energia termica prodotta e altri fattori connessi al funzionamento degli impianti installati in sostituzione del precedente impianto di climatizzazione invernale

²⁴ artt. 6 e 9 del DM 7 agosto 2025

²⁵ comma 2 dell'art. 11 del DM 7 agosto 2025

4.2 Più interventi eseguiti contestualmente

Nel caso in cui siano eseguiti contestualmente più interventi incentivati²⁶, l'ammontare dell'incentivo è pari alla somma algebrica degli incentivi relativi ai singoli interventi fermo restando il rispetto dei **valori massimi dell'incentivo** previsti di 65% /100% delle spese sostenute²⁷.

4.3 Cumulo speciale per enti pubblici

Per gli immobili di proprietà della Pubblica Amministrazione è possibile cumulare l'incentivo del "Conto Termico 3.0" (che non può eccedere il 65% delle spese sostenute) con "altri incentivi e finanziamenti pubblici comunque denominati" fino a poter arrivare a "un finanziamento a fondo perduto complessivo massimo pari al **100%** delle spese ammissibili²⁸.

4.4 Divieto cumulo immobili di proprietà privata

Per gli immobili di proprietà privata è vietato il cumulo con **altri incentivi statali**, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse²⁹.

4.5 Autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili

Per tali configurazioni gli incentivi sono cumulabili con quelli della tariffa incentivante³⁰ nella misura massima del 40 per cento^{31 32}.

5 Erogazione

Gli interventi sono incentivati in rate annuali costanti per 2 / 5 anni a seconda del soggetto beneficiario e della tipologia di intervento³³.

Per i privati è prevista l'erogazione in unica rata se l'incentivo è ≤ €15.000.

6 Disposizioni specifiche per le imprese

Oltre alle disposizioni comuni sinora descritte, per le imprese³⁴ sono previste disposizioni ulteriori specifiche che riportiamo in sintesi³⁵:

a) per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica degli **edifici**

- sono ammessi gli interventi in grado di determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il **10%** rispetto alla situazione precedente all'investimento, ovvero, in caso di multi-intervento, una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il **20%** rispetto alla situazione precedente all'investimento

e

26 ad esempio, isolamento termico dell'involucro opaco dell'edificio, più sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi, più sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore

27 comma 7 dell'art. 11 del DM 7 agosto 2025

28 Comma 3 dell'art. 17 del DM 7 agosto 2025

29 di cui al comma 1 dell'art. 17 del DM 7 agosto 2025,

30 art. 6, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414

31 nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 241/2021

32 di cui al comma 1 dell'art. 17 del DM 7 agosto 2025,

33 Art. 11 del DM 7 agosto 2025,

34 È definita impresa (Art. 2, lett. S, DM 7 agosto 2025) qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle modalità di finanziamento e dal perseguimento di uno scopo di lucro. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Tra le imprese di cui al precedente periodo sono incluse anche quelle costituite in forma aggregata, quali a titolo non esaustivo associazioni temporanee di impresa, i raggruppamenti di imprese, le società di scopo e i consorzi;

35 Art. 25-28 DM 7 agosto 2025,

- l'**intensità** degli incentivi non supera il **25% dei costi ammissibili** per ciascun intervento ammissibile (in caso di multi intervento, l'intensità degli incentivi non supera il 30% dei costi ammissibili); tali percentuali possono essere aumentate del 20% in caso di interventi realizzati da Piccole imprese e del 10% per interventi realizzati da Medie imprese, del 15% se gli interventi migliorano la prestazione energetica dell'edificio in energia primaria di almeno il 40% rispetto alla situazione preesistente;
- b) per gli interventi relativi alla produzione di **energia termica**
 - l'**intensità** degli incentivi non supera il **45% dei costi ammissibili**; ; tali percentuali possono essere aumentate del 20% in caso di aiuti concessi alle Piccole imprese e del 10% di aiuti concessi alle Medie imprese;
- c) **cumulabilità**: fermo restando quanto previsto al punto 4.4 gli incentivi di cui sopra possono essere cumulati:
 - con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
 - con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'**intensità** su descritta.
- d) Interventi **non ammessi**:
 - con apparecchi a combustibili fossili (incluso gas naturale);
 - senza richiesta preliminare completa (impresa, progetto, costi, localizzazione, tipo e importo dell'aiuto)
- e) per **aziende agricole e forestali** è ammessa, oltre alla sostituzione, anche l'installazione di impianti a biomassa per il riscaldamento di serre, fabbricati rurali, processi produttivi o reti di teleriscaldamento, anche in versione ibrida o bivalente con pompa di calore, con contabilizzazione del calore per impianti oltre 200 kW.

7 Domanda di accesso ai beneficiari

Per beneficiare dell'agevolazione è necessario presentare una domanda al GSE, esclusivamente tramite il **Portaltermico**³⁶, attraverso la scheda-domanda, nella quale va indicato il tipo di intervento effettuato e la spesa totale ammissibile.

In particolare l'accesso agli incentivi avviene tramite 2 modalità alternative:

- accesso diretto;
- prenotazione (solo per le Amministrazioni pubbliche).

Nota: Tutte le informazioni riportate sulle ricevute di bonifico e sulle fatture devono essere redatte in lingua italiana.

7.1 Accesso diretto

La richiesta va presentata entro 90 giorni dalla conclusione dell'intervento.

La dilazione dei pagamenti può protrarsi fino a 120 giorni ad esclusione dei pagamenti per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione dei predetti interventi e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi.

Per i soggetti privati, è ammessa una dilazione dei pagamenti per un periodo maggiore a 120 giorni, a condizione che l'ultima quota pagata sia superiore al 10% della spesa totale sostenuta per la realizzazione dell'intervento.

7.2 Prenotazione

Le Amministrazioni pubbliche che operano direttamente (tramite una Energy Service Compa-

36 portale internet accessibile presso il sito <https://www.gse.it/>

ny) trasmettono al GSE una scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell'incentivo³⁷. Prevede la trasmissione al GSE di una **scheda-domanda a preventivo**, possibile nei seguenti casi:

- 1) presenza di **diagnosi energetica** e atto amministrativo che impegna all'esecuzione degli interventi;
- 2) stipula di un **contratto di prestazione energetica** con una ESCO;
- 3) stipula di un **contratto di fornitura integrato** per riqualificazione energetica (con allegato il contratto firmato);
- 4) presenza di atto amministrativo di **assegnazione dei lavori** con relativo verbale di consegna³⁸.

In caso di accettazione, il **GSE prenota la somma** corrispondente all'incentivo come massimale a preventivo. Il GSE accetta domande fino a 60 giorni dopo il raggiungimento del limite di spesa.

Il soggetto responsabile si impegna a:

- Comunicare l'avvio lavori entro 18 mesi (36 mesi o 90 giorni per alcuni interventi)
- Comunicare la fine lavori entro 12 mesi (36 o 48 mesi per alcuni interventi)
- Comunicare eventuale rinuncia agli incentivi entro il termine per l'avvio lavori.

Il mancato rispetto dei termini comporta decadenza dall'incentivo e recupero degli eventuali acconti, salvo cause di forza maggiore o eventi calamitosi certificati.

7.3 Accesso semplificato

Per impianti fino a 35 kW o sistemi solari fino a 50 m², è previsto un procedimento semplificato con scheda-domanda precompilata (utilizzando un catalogo GSE).

8 Ulteriori obblighi del beneficiario

Il soggetto beneficiario deve::

- **Conservare** per tutta la durata dell'incentivo e per i 5 anni successivi all'erogazione dell'ultima rata da parte del GSE tutta la documentazione (scheda-domanda, fatture, ricevute di pagamento e attestazioni dei requisiti).
- **Comunicare** al GSE ogni modifica o variazione degli interventi incentivati effettuata durante il periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi.

Modifiche, nei **5 anni** successivi all'ottenimento degli incentivi, che fanno venir meno i requisiti possono comportare:

- la decadenza dal diritto a percepire gli incentivi, o parte di essi;
- la risoluzione del contratto stipulato tra il soggetto responsabile e il GSE;
- il recupero delle somme erogate.

9 Entrata in vigore

Il conto termico 3.0 entrerà in vigore il 25 dicembre 2025³⁹.

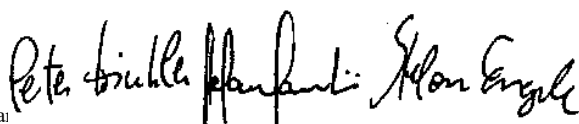
Entro il 25.11.2025 il Ministero dovrà emanare le **disposizioni attuative** delle nuove agevolazioni in esame.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



³⁷ ai

³⁸ redatto dal direttore dei lavori secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (codice contratti pubblici)

³⁹ art. 31 del DM 7 agosto 2025